

EUROPEAN LAWYER'S UNION
EUROPÄISCHER ANWALTSVEREIN
UNION DE ABOGADOS EUROPEOS



UNION DES AVOCATS EUROPÉENS
UNIONE DEGLI AVVOCATI EUROPEI
UNIÃO DOS ADVOGADOS EUROPEOS

VII

CONVEGNO DI STUDI

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica

**LA CIRCOLAZIONE DELLA PROVA
NELL'UNIONE EUROPEA
E LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI**

Milano, 27-28-29 gennaio 2011

CSDPE – Centro studi di diritto penale europeo

A cura di

LUCIO CAMALDO e ANTONIO BANA



INCHIESTE FINANZIARIE INTERNAZIONALI.

Criteri per un rating

DI

PAOLO BERNASCONI¹

SOMMARIO

Introduzione

- I. Disponibilità della prova
- II. Disponibilità delle prove di riciclaggio e reati analoghi
- III. Disponibilità delle prove di infrazioni in danno degli interessi comunitari UE
- IV. Disponibilità delle prove di infrazioni di carattere fiscale
- V. Ampiezza della prova disponibile
- VI. Provvedimenti coercitivi disponibili
- VII. Qualità della prova
- VIII. Strumenti di agevolazione di acquisizione della prova
- IX. Segretazione degli atti rogatoriali
- X. Velocità di acquisizione della prova
- XI. Prospettive

- | | |
|------------|--|
| Allegato 1 | formulario A |
| Allegato 2 | formulario T |
| Allegato 3 | Schema intitolato "Acquisizione internazionale della prova. Scala a punti (rating) sui paesi più o meno cooperativi" |
| Allegato 4 | Schéma intitulé "Acquisition internationale de la preuve. Rating concernant le degré de coopération de la part des différentes pays" |
| Allegato 5 | Résumé de l'article intitulé: <i>Enquêtes financières internationales. Critères pour un rating</i> |

¹ Avvocato e notaio, Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano (www.pblaw.ch); professore em. all'Università di San Gallo e al Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia.

Introduzione

1. “Lorenzo De Medici aveva sempre parlato di Ercole, insistendo sul fatto che le dodici fatiche della sua leggenda non erano da prendersi nel loro senso letterale. La cattura del Cinghiale di Erimanto, la vittoria riportata sul Leone di Nemea, la pulitura delle Stalle di Augia e così via, erano semplici immagini simboliche delle molteplici e ardue imprese che ogni nuova generazione deve affrontare”². Una delle fatiche di Ercole, non ancora portate a termine, è la lotta delle comunità contro la menzogna e l’imbroglio, nelle sue molteplici forme delinquenziali. Battaglia in corso a causa di tanti ostacoli, fra i quali la riluttanza degli Stati a pagare, come prezzo per la maggiore efficacia della lotta contro la delinquenza internazionale, la rinuncia ad una porzione della propria sovranità. Anche per questo motivo, la cooperazione internazionale in materia penale e in materia fiscale progredisce così lentamente. Anzi, i fattori di progresso sono solo quelli esogeni: la telematica che, pur offrendo nuove possibilità di abuso alla delinquenza, ha offerto però contemporaneamente un poderoso ausilio alle autorità inquirenti; le casse vuote, ossia la difficoltà nel reperire i capitali per fronteggiare la necessità di risorse cagionata dalla crisi prima finanziaria e poi economica che dilaga dal 2008. Basti un esempio: secondo il direttore dell’OCSE, dal G20 di Londra del 2 aprile 2009 ad oggi, vennero ratificate convenzioni di doppia imposizione con le clausole di scambio di informazioni conformi agli standard OCSE più di quanto non sia avvenuto dalla costituzione dell’OCSE e del suo indomito Comité Fiscal. Mentre un tempo le convenzioni internazionali rimanevano per anni, inani tigri di carta, attualmente, grazie al sistema della peer review periodica, tutti gli Stati devono, presto o tardi, conformare il proprio regime legale a quello delle convenzioni internazionali³.
2. La verifica però non si può fare sulla carta, ossia fermandosi allo schermo della lettera delle norme, ma deve invece oltrepassare questo schermo per verificarne l’effettivo ancoramento nella realtà. E

² Stone Irving, *The Agony and the Ecstasy*, 1961, Londra.

³ Per una trattazione più in dettaglio della tematica cfr. Bernasconi Paolo, *Banca e impresa nel procedimento penale. Strategie di diritto penale, civile, bancario, fiscale e rogatorio*, Basilea 2011.

ciò senza limitare questo esame alle norme specifiche della cooperazione internazionale bensì estendendolo ai settori limitrofi che possono influenzarne l'efficacia. Una scala a punti, come quella presentata e commentata di seguito, permette alle organizzazioni internazionali di allestire un rating fra i paesi, per stabilire quale sia effettivamente più o meno cooperativo. Ai magistrati, ed anche agli altri operatori del diritto, permette di individuare tempestivamente quale sia il livello di cooperazione che può essere richiesto ed atteso da parte dell'autorità rogante nei confronti dell'autorità rogata. L'esercizio viene effettuato prendendo, quale laboratorio, il sistema giuridico svizzero, che è interessante per più aspetti: anzitutto si tratta di una piazza finanziaria di importanza mondiale e di vocazione internazionale, per cui riceve annualmente centinaia di domande di assistenza, sia in materia penale che in materia fiscale. È stata quindi elaborata un'ampia giurisprudenza e la legislazione si è dovuta adattare periodicamente. La prassi è tutt'ora in movimento, come si può constatare dalla descrizione nei prossimi capitoli.

I. Disponibilità della prova

3. La disponibilità dei mezzi di prova dipende anzitutto dalla volontà dello Stato rogato, che si manifesta attraverso la ratifica di accordi internazionali di carattere vincolante. Da parte della Svizzera sono state ratificate le principali convenzioni sull'extradizione e l'assistenza giudiziaria, come pure quelle finalizzate a combattere forme specifiche di reato, come il terrorismo, il riciclaggio, la corruzione, la cibercriminalità, ecc., al livello delle Nazioni Unite, dell'OCSE e del Consiglio d'Europa. Inoltre, sono stati ratificati tre accordi di carattere fiscale con l'Unione Europea⁴. Infine, sono stati ratificati accordi aggiuntivi di complemento alle Convenzioni del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria con gli Stati confinanti, Austria, Francia, Germania e Italia, nonché con numerosi paesi di diritto anglosassone e paesi extraeuropei. La Convenzione di Vienna del 12 dicembre 1988 per la repressione del traffico di stupefacenti non è ancora stata ratificata, ma esclusivamente per divergenze ri-

⁴ Pedrolì Andrea, Gli Accordi Bilaterali II e lo scambio di informazioni fiscali. Gli accordi sull'associazione a Schengen e contro la frode, Bellinzona, 2005.

guardanti la punibilità della detenzione di sostanze stupefacenti nonché la somministrazione controllata di stupefacenti da parte dello Stato. Comunque gli standard di questa Convenzione sono già stati soddisfatti dal diritto svizzero interno. La Convenzione antiriciclaggio n. 198 di Varsavia, che completa e aggiorna la Convenzione antiriciclaggio n. 141 del Consiglio d'Europa, è in via di ratifica.

4. Il diritto interno svizzero si è sviluppato principalmente nei tre settori seguenti:
 - 4.1. diritto penale, mediante la promulgazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), accompagnata dalla relativa ordinanza di esecuzione (OAIMP), che assicura a tutti gli Stati che non aderiscono ad un accordo internazionale con la Svizzera il medesimo livello di cooperazione che è garantito anche agli Stati con i quali la Svizzera si è obbligata a fornire assistenza mediante un accordo internazionale. Anzi, la dottrina svizzera stabilisce che, nel caso in cui il diritto interno preveda una soluzione più favorevole alla cooperazione che non un accordo internazionale, si deve applicare il diritto interno. Vi si aggiunge poi anche la legge federale sull'esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti, che prevede norme di applicazione specifiche destinate a superare le differenze fra il diritto europeo e il diritto anglosassone.
 - 4.2. Un pilastro del diritto interno rogatorio è costituito dal Codice di procedura penale svizzero, che, dal 1. gennaio 2011, è finalmente unificato per tutte le autorità penali della Confederazione e per quelle di tutti i Cantoni. Infatti, laddove il diritto internazionale o il diritto interno specifici in materia rogatoria non prevedono una regolamentazione, si applica come diritto sussidiario il Codice di procedura penale, per cui, praticamente, l'acquisizione delle prove richiesta per rogatoria avviene in applicazione appunto del CPP. Analogamente ad alcuni strumenti del diritto internazionale, anche il diritto interno svizzero attribuisce tutt'ora molta importanza al rispetto del principio di specialità (art. 67 AIMP), in virtù del quale, quale corollario del principio della buona fede fra gli Stati, i mezzi di prova trasmessi dall'autorità rogata svizzera all'autorità rogante straniera possono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo per il quale furono richiesti e concessi. A tal fine, i mezzi di prova trasmessi dall'autorità rogata svizzera vengono sem-

pre accompagnati da un formulario che specifica il contenuto del principio di specialità secondo il diritto svizzero. In sostanza però, così com'è applicato ed interpretato oggi, è finalizzato ad impedire che l'autorità rogante straniera utilizzi i mezzi di prova trasmessi per rogatoria per perseguire reati per il perseguimento dei quali la Svizzera non prevede assistenza. Essenzialmente si tratta di reati fiscali e valutari, tenendo conto però delle imminenti evoluzioni in atto.

- 4.3. diritto amministrativo, che disciplina, per esempio, la cooperazione fra le autorità di vigilanza sul mercato bancario, borsistico e finanziario (art. 42 LFINMA, art. 23 LBCR, art. 7 Legge sugli embarghi). In questo settore la Svizzera non ha ancora sottoscritto convenzioni, specialmente quelle riguardanti la cooperazione in materia di insider trading, per cui le norme di diritto interno sono particolarmente importanti. In ogni caso, queste ultime sono ispirate e quasi completamente conformi alle direttive dell'Organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza sulla borsa (IOSCO);
 - 4.4. diritto fiscale, disciplinato essenzialmente dalle convenzioni di doppia imposizione con oltre ottanta paesi, nonché dai tre Accordi bilaterali ratificati dalla Svizzera con l'Unione Europea e con gli Stati membri dell'UE⁵.
5. Principi generali di interpretazione degli obblighi internazionali
- 5.1. Allo scopo di placare i timori di frange parlamentari di fronte all'applicazione in territorio svizzero, seppure in via indiretta, di principi e prassi di diritto straniero, anche il diritto interno svizzero prevede, come già alcune convenzioni internazionali, la clausola dell'ordine pubblico (*ordre public clause*) che costituisce una valvola di sicurezza (art. 1a AIMP), nel caso in cui l'applicazione di una norma di diritto convenzionale oppure l'esecuzione di una domanda di assistenza estera potrebbe sfociare in una soluzione contraria ai principi giuridici svizzeri. Di questa clausola però, i casi di applicazione sono rarissimi. Altrettanto rari, se non inesistenti sono i casi di applicazione di una clausola analoga, ossia quella dei cosiddetti "altri interessi essenziali del paese" (art. 1a AIMP).

⁵ Behnisch Urs, Aktuelle Entwicklungen in der Amts- und Rechtshilfe im Steuerbereich, in: Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, St. Gallen 2009 ff. 247 segg.

- 5.2. Il principio di buona fede fra gli Stati è previsto esplicitamente dall'art. 26 della Convenzione internazionale di Vienna sui trattati del 23.05.1969. La giurisprudenza svizzera parte dal presupposto che le domande provenienti dall'estero abbiano un contenuto veritiero, riflettano in modo veritiero le risultanze istruttorie acquisite nel procedimento straniero e non siano destinate a eludere oppure aggirare le norme di diritto internazionale e di diritto interno.

6. Principi rogatoriali

6.1. In dubio pro rogatoria.

Ormai da anni la giurisprudenza federale e, sulla sua scia, la dottrina, riconoscono ed applicano il cosiddetto "principio di favore" (Gültigkeitsprinzip; principe de faveur) che può tradursi, per facilitarne la comprensione, nel principio in dubio pro rogatoria. Infatti, nelle questioni per le quali non esiste una soluzione scritta, o laddove sussiste un possibile conflitto normativo, la giurisprudenza svizzera si appella al preambolo di numerose convenzioni secondo il quale "le parti si assicurano la massima cooperazione" per poter raggiungere lo scopo comune⁶.

6.2. Il principio di doppia punibilità

viene applicato nel senso che l'autorità svizzera subordina la concessione dell'assistenza al fatto che il comportamento perseguito nel procedimento all'estero, nel quale è innestata la richiesta di assistenza, sia punibile o almeno perseguibile anche secondo il diritto svizzero. Questa condizione di doppia punibilità (beidseitige Strafbarkeit; double punissabilité) si applica però esclusivamente per l'assistenza che richiede l'applicazione di provvedimenti coercitivi (art. 64 cpv. 2 AIMP).

6.3. Utilità potenziale,

ossia l'applicazione estensiva del principio fondamentale di proporzionalità, che è applicabile a tutte le decisioni messe in opera delle autorità statali svizzere sia giudiziarie che amministrative, in conformità degli artt. 5 cpv. 3 e 36 cpv. 2 della Costituzione federale svizzera. Secondo il principio dell'"utilità potenziale", ormai applicato da anni sul modello stabilito nella giurisprudenza federale, non deve essere trasmesso all'autorità straniera esclusivamen-

⁶ Robert Zimmermann, *L'entraide internationale en matière pénale*, Berne 2009, cifra 229, pag. 224.

te quel mezzo di prova riguardo al quale sussiste certezza che non potrà essere di alcuna utilità per il procedimento in cui è innestata la rogatoria straniera.

- 6.4. *Ne eat iudex ultra petita* (Übermassverbot),
non trova più applicazione ormai da anni, nel senso che l'autorità rogata svizzera si preoccupa non solo di eseguire la domanda di cooperazione dall'estero, bensì anche di raccogliere quei mezzi di prova che manifestamente l'autorità rogante estera riceverebbe grazie ad una nuova rogatoria presentata non appena dovesse ricevere il risultato della sua prima rogatoria. Gli esempi sono numerosissimi: basta che l'autorità svizzera rilevi essere scopo della rogatoria straniera il reperimento di una determinata somma provento di reato, che l'autorità straniera ritiene sia stata depositata a favore del conto di Tizio presso una banca, per indurre l'autorità rogata svizzera ad estendere immediatamente le proprie ricerche, sulla base del paper trail, alla relazione d'affari aperta presso un'altra banca a favore della quale fossero pervenuti i fondi che sono oggetto della ricerca da parte dell'autorità straniera rogante.
- 6.5. Principio di sussidiarietà,
che talvolta è ancora conosciuto nel diritto fiscale e nel diritto amministrativo, non trova più applicazione in materia penale, nel senso che la rogatoria può essere accolta anche senza avere richiesto dall'autorità rogante la dimostrazione di avere compiuto tutti gli atti necessari sul territorio del proprio paese per tentare di ottenere i mezzi di prova che sono oggetto della rogatoria indirizzata all'autorità svizzera.
- 6.6. Divieto di applicazione retroattiva delle norme penali,
si applica esclusivamente alle norme di diritto materiale nell'ambito di un procedimento volto a stabilire la colpevolezza o l'innocenza di una persona, fisica o giuridica. Poiché, come il diritto di procedura, anche il diritto rogatorio non è finalizzato a stabilire la colpevolezza o l'innocenza di una persona, bensì esclusivamente a stabilire le condizioni, la portata e i tempi dell'esecuzione di una domanda di assistenza dall'estero, non è sottoposto al divieto di applicazione retroattiva.
- 6.7. *Ne bis in idem*.
Costituisce un principio che trova applicazione anche nel diritto svizzero in conformità delle norme generali del Codice penale (artt. 3-7 segg. CP) nonché nell'art. 11 CPP.

II. Disponibilità delle prove di riciclaggio e reati analoghi

7. Dal 1. agosto 1990 il diritto svizzero prevede la punibilità del riciclaggio in conformità dell'art. 305bis CP, a condizione che il reato pregresso appartenga alla categoria dei crimini, ossia quei reati che sono puniti con una pena privativa di libertà superiore ai tre anni, secondo la definizione dell'art. 10 cpv. 2 CP. A differenza del diritto italiano, fin dalla sua entrata in vigore, questa norma è stata interpretata nel senso che fosse punibile anche il cosiddetto "autorici- claggio", ossia l'occultamento del provento del reato pregresso da parte dell'autore del reato pregresso medesimo.
8. In applicazione del principio della doppia punibilità, ci si attende- rebbe che l'assistenza venga garantita dalla Svizzera esclusivamen- te se anche il reato pregresso del riciclaggio perseguito all'estero appartenga alla categoria dei crimini. Così non è. Infatti, la giuri- sprudenza federale ha statuito che "secondo la giurisprudenza, la domanda di assistenza non deve necessariamente precisare in che cosa consiste il reato principale, ma può limitarsi a menzionare la sussistenza di transazioni sospette"⁷. In questo modo, la giurispru- denza ha già anticipato l'applicazione dell'art. 9 cifra 6 della Con- venzione n. 198 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio del 16 maggio 2006, secondo cui la punibilità del riciclaggio dev'essere assicurata anche senza che sia necessario stabilire in modo preciso il reato pre- gresso.
9. Un altro importante criterio di valutazione del grado di coopera- zione da parte di uno Stato nell'interesse di procedimenti pendenti all'estero, è quello riguardante l'ammissibilità oppure l'esclusione dell'assistenza nell'interesse di procedimenti per riciclaggio del provento di reati doganali oppure fiscali.
In adeguazione delle 40 Raccomandazioni antiriciclaggio del GAFI del giugno 2003, le modalità aggravate delle infrazioni fiscali nel settore della fiscalità indiretta (contrabbando, IVA, dazi doganali, ecc.), è stata qualificata come crimine, modificando, a partire dal 1. febbraio 2009, l'art. 14 cpv. 4 della legge federale sul diritto penale

⁷ Sentenza del Tribunale federale n. 1A.36/2005 del 29 aprile 2005.

amministrativo⁸.

La prima raccomandazione antiriciclaggio del GAFI nel definire i reati fiscali pregressi del riciclaggio, ha lasciato libertà ai singoli Stati membri. Attualmente il diritto svizzero prevede tra i reati fiscali, come unica modalità di reato pregresso del riciclaggio, quella suddetta, ossia la frode aggravata nella fiscalità indiretta. Non è però escluso che in futuro, nella misura in cui si manifesterà una tendenza in questo senso anche da parte di altri Stati, in particolare quelli dell'Unione Europea, le modalità aggravate della frode fiscale e della truffa in materia tributaria anche nella fiscalità diretta, possano essere qualificate parimenti come crimini. Pertanto, l'occultamento del provento di queste modalità aggravate di frode fiscale e truffa in materia tributaria diventerebbe punibile per riciclaggio.

III. Disponibilità delle prove di infrazioni in danno degli interessi comunitari UE

10. I reati commessi in danno dell'erario statale vengono qualificati come truffa di diritto comune secondo l'art. 146 CP. Anche se nel caso delle truffe-carosello, delle truffe cosiddette comunitarie e delle truffe ai sussidi la vittima è lo Stato, ciò non permette di

⁸ I. Truffa in materia di prestazioni e di tasse

¹ Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non sia revocato, è punito con la detenzione o con la multa.

² Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è della detenzione fino a un anno o della multa fino a 30000 franchi.

³ Se per la corrispondente infrazione non subdolamente commessa la singola legge amministrativa prevede un massimo della multa più elevato, quest'ultimo vale anche nei casi previsti nei capoversi 1 e 2.

⁴ Se un reato di cui ai capoversi 1 o 2 è volto a realizzare guadagni considerevoli dall'importazione, dall'esportazione o dal transito di merci e se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata in materia fiscale), questi è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

qualificare questo tipo di reato come un reato fiscale. Pertanto, la giurisprudenza federale svizzera e, nella sua scia, la dottrina, ormai da decenni riconoscono che debba essere concessa piena assistenza, anche riguardo alla trasmissione dei mezzi di prova nell'interesse di procedimenti penali condotti in paesi membri dell'UE per il perseguimento di infrazioni in danno degli interessi comunitari commesse nella modalità di truffa al sussidio, truffa carosello e truffa comunitaria⁹.

11. Stanno aumentando di numero, negli ultimi anni, specialmente in Germania e in Italia, i procedimenti non più soltanto contro gli autori di reati in danno agli interessi comunitari bensì anche contro i compartecipi, nella qualità di correi o di complici, fra i quali rientrano spesso anche professionisti, in particolare intermediari finanziari, come funzionari di banca, fiduciari e avvocati, che hanno messo a disposizione i loro servizi, le loro prestazioni e i loro prodotti sul territorio svizzero. In questi casi di concorso, il fatto che l'attività di queste persone sia stata svolta in territorio svizzero non costituisce un ostacolo alla concessione dell'assistenza. L'unico ostacolo potrebbe insorgere nel caso in cui contro queste persone, per gli stessi fatti, fosse stato avviato un procedimento o addirittura fosse già stata pronunciata una sentenza da parte delle autorità svizzere, e ciò in applicazione del principio *ne bis in idem*.
12. Nell'interesse di procedimenti penali avviati per titolo di punibilità dell'associazione a delinquere o di altri reati associativi, compreso il crimine organizzato, finalizzati a commettere infrazioni in danno degli interessi comunitari, la giurisprudenza federale svizzera e la dottrina prevedono costantemente la concessione dell'assistenza da parte delle autorità svizzere, malgrado che manchi una corrispondente norma specifica nel diritto svizzero. Infatti, il reato associativo costituisce un reato sui generis quando si tratti di partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP, mentre la forma della banda non costituisce un reato sui generis bensì soltanto una modalità aggravata di alcuni reati per i quali è prevista in modo esplicito, per esempio il furto (art. 139 cifra 3

⁹ Cfr. sentenza del Tribunale federale 1A.189/2001 del 22.02.2002; Hürlimann/Fersch, Die Voraussetzungen für die Amts- und Rechtshilfe in Steuerstrafsachen, Zürich 2010.

secondo capoverso) oppure la rapina (art. 140 cifra 3 CP).

13. Nella misura in cui i reati suddetti costituiscono un crimine, ossia un comportamento punibile con una pena privativa di libertà superiore a tre anni (art. 10 CP), ogni atto di ostacolo al sequestro o alla confisca del provento di questi reati è punibile per titolo di riciclaggio ai sensi dell'art. 305bis CP. Pertanto, può essere concessa l'assistenza nell'interesse di un procedimento condotto in un paese membro dell'Unione Europea per titolo di riciclaggio del provento di frode-carosello, truffa comunitaria o truffa al sussidio.

IV. Disponibilità delle prove di infrazioni di carattere fiscale

14. Nel diritto fiscale-penale svizzero si distinguono tradizionalmente le seguenti categorie di infrazioni fiscali:

- a) la truffa in materia tributaria,
punibile secondo il suddetto art. 14 della Legge federale sul diritto penale amministrativo, che punisce ogni comportamento attivo oppure omissivo mediante il quale venga conseguito un risparmio fiscale indebito in modo fraudolento, ossia mettendo in atto modalità di inganno astuto analoghe a quelle punibili per titolo di truffa secondo l'art. 146 CP. Trattasi di reato punibile con la pena privativa della libertà fino ad un anno oppure con la multa fino a 30'000 franchi, mentre la modalità aggravata è punita con la pena privativa della libertà fino a 5 anni o con una pena pecuniaria, che può anche essere cumulata;
- b) la frode fiscale,
ossia il comportamento, attivo oppure omissivo, mediante il quale viene conseguito un risparmio fiscale indebito, utilizzando documenti falsi, ossia bilancio, conto perdite/profitti, qualsiasi componente della contabilità, attestati di salario falsi, false fatture, ecc. (art. 186-189 della legge federale sulle imposte dirette). Trattasi di reato punibile con pena privativa di libertà fino a tre anni oppure con pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere, cumulabile con una sanzione amministrativa per sottrazione d'imposta, nonché, ovviamente, con il recupero dell'imposta.
- c) la sottrazione fiscale,
che punisce il comportamento, attivo oppure omissivo, che ha

per risultato di defraudare indebitamente la collettività. È punibile il reato sia intenzionale che per negligenza. Trattasi principalmente della mancata tassazione nonostante l'adempimento dei requisiti per l'imposizione, dell'incompletezza di una tassazione già cresciuta in giudicato, oppure della mancata oppure insufficiente trattenuta di imposta alla fonte, la compilazione inesatta o incompleta della dichiarazione d'imposta (art. 175-185 legge federale sull'imposta diretta).

- d) le contravvenzioni fiscali, ossia quelle inosservanze di prescrizioni procedurali d'ordine oppure il tentativo di sottrazione fiscale, tutte modalità punibili esclusivamente con la multa (artt. 174-185 legge federale sulle imposte dirette).

15. Fondandosi appunto sulla suddetta distinzione fondamentale fra truffa in materia tributaria nonché frode fiscale, da una parte, e, dall'altra parte, sottrazione fiscale, si risolve analogamente, almeno allo stadio attuale, anche la concessione o meno dell'assistenza a favore di procedimenti penali stranieri per reati fiscali:

- a) per la fiscalità diretta, l'assistenza viene concessa fra autorità penali se il procedimento all'estero riguarda una truffa in materia di tasse, ma esclusivamente nella forma della trasmissione di mezzi di prova, essendo invece ancora esclusa sia l'estradizione che la trasmissione del provento di reato (cfr. art. 3 cpv. 3, lett. a AIMP)
- b) nella fiscalità indiretta, la domanda di assistenza viene accolta nell'interesse di un procedimento penale all'estero riguardo ad un comportamento qualificato in diritto svizzero come truffa qualificata in materia di tasse e dazi secondo l'art. 14 cpv. 4 della legge federale sul diritto penale amministrativo; viene concessa assistenza nella forma della trasmissione di mezzi di prova, dell'estradizione, nonché della trasmissione degli averi del provento di reato.

16. Il 17 dicembre 2004 il Parlamento svizzero ha ratificato l'Accordo di adesione all'Accordo di Schengen, in vigore per la Svizzera dal 12 dicembre 2008. Sono pertanto accettate le domande di assistenza che si fondano sugli artt. 50 e segg. e 63 dell'Accordo di Schengen, per cui viene concessa assistenza nell'interesse di un procedimento

pendente in un paese membro dell'Unione Europea tendente all'estradizione, alla trasmissione di mezzi di prova e alla trasmissione del provento del reato, nell'interesse di un procedimento penale avviato per frode fiscale, nella fiscalità sia diretta che indiretta.

17. Il 17 dicembre 2004, il Parlamento svizzero ha inoltre ratificato l'Accordo bilaterale con l'Unione Europea e gli Stati membri dell'Unione Europea sulla cooperazione per la lotta contro la frode e contro ogni altra attività illegale che reca pregiudizio ai loro interessi finanziari. L'Accordo è entrato in vigore anticipatamente per alcuni Stati nell'aprile 2009. Benché si tratti esclusivamente di infrazioni nella fiscalità indiretta (IVA, dazi doganali, accise) l'Accordo costituisce un fondamentale progresso nella cooperazione da parte della Svizzera, nel senso che:
 - a) prevede la cooperazione, a scelta, fra le autorità giudiziarie penali, oppure fra le autorità fiscali e doganali svizzere e di paesi membri dell'UE.
 - b) prevede la cooperazione nell'interesse di procedimenti penali UE, non solo per corruzione, truffa al sussidio e frode fiscale, bensì anche per sottrazione fiscale, contrabbando nonché riciclaggio del provento di frode fiscale e del contrabbando professionale (professional smuggling).

18. In linea di principio sono pertanto ammesse ed eseguibili anche le domande di assistenza nell'interesse di procedimenti pendenti all'estero per titolo di concorso da parte di consulenti ed altri intermediari finanziari operanti in territorio svizzero prestato a favore della consumazione di infrazioni fiscali da parte di contribuenti fiscali stranieri. L'unica limitazione è stata prevista mediante la Dichiarazione comune relativa al riciclaggio inserita nell'atto finale dell'Accordo antifrode fra l'Unione Europea e la Svizzera (pag. 5822) secondo cui:

“le Parti contraenti convengono che l'art. 2 par. 3 dell'Accordo relativo alla cooperazione in materia di lotta al riciclaggio, include, quali reati preliminari, quelli della frode fiscale o del contrabbando professionale secondo il diritto svizzero. Le informazioni ricevute sulla base di una domanda concernente il riciclaggio, possono essere usate nei procedimenti per riciclaggio, eccetto in quelli contro persone svizzere se tutti gli atti pertinenti al reato sono stati commessi esclusivamente in Svizzera”.

19. In virtù di tutte le norme suddette sono ammissibili ed eseguibili anche le domande di assistenza presentate nell'interesse di un procedimento penale pendente all'estero per reati associativi finalizzati alla consumazione di contrabbando professionale, frodi-carosello, truffa in materia tributaria e frode fiscale.
20. Sempre in virtù delle norme suddette, e con particolare riferimento all'Accordo di Schengen e all'Accordo antifrode, con i paesi dell'Unione Europea, possono essere ammesse e quindi anche eseguite le rogatorie nell'interesse di procedimenti pendenti all'estero per titolo di riciclaggio del provento sia di frode fiscale che di contrabbando professionale.
21. Poiché le infrazioni fiscali quasi sempre vengono commesse mediante utilizzazione di documenti falsificati oppure incompleti, in particolare i bilanci, parti di contabilità, fatture, contratti e simili, è importante rammentare che questi comportamenti sono punibili secondo il diritto penale svizzero (art. 251 CP, 166 CP in caso di fallimento, 317 CP trattandosi di documenti pubblici, 325 CP in caso di fallimento), per cui, essendo soddisfatta la condizione della doppia punibilità, di regola può essere concessa l'assistenza nell'interessi di procedimenti penali pendenti all'estero per i reati suddetti.
22. Secondo le Convenzioni di doppia imposizione, specialmente quelle approvate dopo la dichiarazione 13 marzo 2009 del Consiglio federale svizzero di adeguamento agli standard OCSE, l'art. 26 riguardante lo scambio di informazioni fra autorità fiscali prevede l'estensione anche in favore delle procedure per sottrazione fiscale, ossia per modalità meno gravi che non quelle della frode fiscale. Mediante comunicato datato 29 maggio 2009, data storica, l'Ufficio federale di giustizia ha annunciato che l'estensione alla sottrazione fiscale sarà prevista anche nella cooperazione fra autorità giudiziarie penali, mediante modifica del suddetto art. 3 cpv. 3 AIMP.

V. Ampiezza della prova disponibile

23. Le prove disponibili sono principalmente quelle conosciute dalla dottrina processuale così come codificate nel Codice di procedura penale (CPC), unificato a livello svizzero, in vigore dal 1. gennaio

2011. La dottrina riconosce che non esiste un *numerus clausus* dei mezzi di prova, proprio perché, specialmente in considerazione dello sviluppo tecnico, si lascia aperta la porta a mezzi di prova non ancora conosciuti.

24. Entrano in considerazione come mezzi di prova tutti i dati su supporto cartaceo, sia che si tratti di documenti allestiti da parte di autorità oppure detenuti presso autorità, sia che si tratti di documenti allestiti oppure detenuti presso privati.
25. Rientrano fra i mezzi di prova tutti i tipi di registrazioni su supporto informatico, audio e visivo. È quindi corrente la prassi che prevede la perquisizione finalizzata all'edizione e al sequestro anche di software e hardware informatici (cosiddette *digital evidences*).
26. Possono essere acquisite prove dichiarative, in particolare testimonianze, con o senza facoltà di rifiutarsi di deporre per i detentori di segreti professionali:
 - a) di principio, gli unici detentori di segreti professionali che possono rifiutarsi di deporre e, conseguentemente, di mettere a disposizione documenti da loro acquisiti nell'esercizio della loro attività professionale, sono gli appartenenti alla categoria professionale sanitaria, medici, dentisti, chirurghi, levatrici e loro ausiliari e, d'altra parte, gli appartenenti alle professioni legali, ossia avvocati, difensori, notai e loro ausiliari, ossia tutti quei professionisti che sono tenuti all'obbligo del segreto professionale in virtù dell'art. 321 CP. La facoltà di rifiutarsi di deporre è prevista esplicitamente dagli artt. 171, 173 cpv. 2 CPP, non vale però per informazioni, documenti e registrazioni acquisiti nell'esercizio di attività che esulano da quelle specifiche forensi: per es. l'avvocato o il notaio per l'attività di amministratore di società di trustee oppure di gestore patrimoniale;
 - b) per contro, non fruiscono della facoltà di rifiutare la testimonianza i professionisti che, pur essendo tenuti all'obbligo del segreto - salvo ponderazione degli interessi in gioco (artt. 73 cpv. 2, 173 cpv. 2 CPP) - appartengono alle categorie seguenti: dirigenti e funzionari di banca, commercialisti, fiduciari, agenti di cambio, broker, gestori patrimoniali, gestori di stru-

menti di investimento collettivo, assicuratori ed ogni altro intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza secondo la legislazione antiriciclaggio, nonché i revisori interni ed esterni sia di banche che di altre imprese (art. 171 CPP). Gli artt. 149 CPP prevedono misure di protezione del testimone analoghe a quelle correnti anche nel diritto di altri paesi.

27. Sono ovviamente acquisibili per rogatoria anche rapporti allestiti da periti, già esistenti presso un'autorità penale o civile oppure da allestirsi su richiesta dell'autorità rogante.

VI. Provvedimenti coercitivi disponibili

28. Di principio, secondo giurisprudenza e dottrina attuali, anche in Svizzera è riconosciuto il principio di equivalenza, secondo cui, nell'interesse dell'esecuzione di una domanda di assistenza estera vengono esercitati e messi a disposizione tutti i provvedimenti coercitivi che verrebbero esercitati e messi a disposizione nell'interesse di un procedimento penale svizzero.
29. La Svizzera si è obbligata a mettere a disposizione di tutti i paesi che hanno ratificato la Convenzione europea di assistenza giudiziaria tutti i provvedimenti coercitivi previsti dal Secondo Protocollo della Convenzione medesima (CEAG). Il Protocollo è in vigore per la Svizzera dal 1. febbraio 2005. La giurisprudenza riconosce però che anche nell'interesse di procedimenti promossi in paesi che non hanno aderito alla CEAG sono disponibili i provvedimenti coercitivi previsti dal suddetto Secondo Protocollo Addizionale.
30. Sono disponibili nell'interesse dell'esecuzione di una domanda di assistenza straniera tutte i mezzi d'inchiesta segreti, come l'intercettazione di comunicazioni telefoniche e simili (art. 269 segg. CPP), l'inchiesta mascherata (art. 286 CPP), l'applicazione di apparecchi segreti di sorveglianza (art. 280 CPP).
31. Grazie alla ratifica della Convenzione n. 185 sulla cybercriminalità del Consiglio d'Europa (Convenzione di Budapest), avvenuta nel marzo 2011, sono ora disponibili tutti gli strumenti di cooperazione previsti dalla Convenzione medesima, in particolare l'ordine di

conservazione rapida di dati informatici presso l'autore del reato ma anche presso terzi, in particolare presso i provider (preservation orders).

32. L'art. 284 CPP prevede la sorveglianza delle relazioni bancarie, che si distingue dal sequestro di documenti presso una banca per il fatto che quest'ultimo ha una portata di tipo storico, poiché permette l'acquisizione di informazioni, documenti e registrazioni esclusivamente antecedenti all'ordine di sequestro. Per contro, la sorveglianza di una o più relazioni bancarie permette all'autorità inquirente di essere alimentata quotidianamente di informazioni, documenti e registrazioni che riguardano il comportamento tenuto da parte dei titolari, procuratori e ogni avente diritto di firma su una determinata relazione bancaria: si possono così seguire e controllare le operazioni, transazioni ed istruzioni che continuano ad essere effettuate tramite una determinata relazione bancaria. Poiché trattasi di una misura che, ovviamente, deve rimanere segreta fintanto che permane in funzione, per tutelare gli interessi delle persone che sono oggetto di questo provvedimento coercitivo, lo stesso non può essere ordinato dal Pubblico Ministero bensì, nella sua veste di "garante permanente" del procedimento penale, da parte del Giudice dei provvedimenti coercitivi (artt. 284 CPP).
33. In applicazione degli artt. 31 e 34 della Convenzione n. 185 sulla cybercriminalità, le autorità giudiziarie e penali rogate hanno facoltà di accesso e conservazione rapida ai dati informatici, specialmente quelli che sono sottoposti a cancellazione automatica entro un breve termine.

VII. Qualità della prova

34. Poiché la Svizzera, quale membro del GAFI / FATF dell'OCSE, si è impegnata a conformare il proprio diritto alle 40 Raccomandazioni antiriciclaggio nonché alle 8 Raccomandazioni antiterrorismo e ai relativi documenti di interpretazione e di applicazione, i mezzi di prova disponibili in territorio svizzero non solo nell'interesse dei procedimenti penali svizzeri ma anche nell'interesse di procedimenti penali pendenti all'estero, ne risentono positivamente. Infatti, tutti gli intermediari finanziari, ossia l'ampia categoria dei diri-

genti e dipendenti di banche, compagnie di assicurazione, fiduciarie, gestori patrimoniali, broker, uffici di cambio, società finanziarie e simili (cfr. art. 2 della legge federale svizzera antiriciclaggio) sono tenuti all'identificazione della clientela e alla documentazione delle informazioni relative, tenendola a disposizione su richiesta delle autorità giudiziarie penali. L'osservanza di questi obblighi viene verificata periodicamente da parte dell'autorità pubblica di vigilanza, ossia la FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority) che in determinati casi può delegare questa verifica alle società di revisione bancarie oppure ad entità private, che devono però essere riconosciute da parte della FINMA, denominate "organismi di autodisciplina" (OAD), disciplinate in base alla legge federale antiriciclaggio.

35. Presso ogni banca, fiduciaria, gestore patrimoniale, compagnia d'assicurazione ed ogni altro intermediario finanziario dev'essere disponibile, su supporto cartaceo, il risultato dell'identificazione del beneficiario economico (titolare effettivo secondo il gergo vigente in Italia, detto anche beneficial owner, Wirtschaftsberechtigter, ayant droit économique) di ogni relazione bancaria intestata ad una società di sede, ossia una persona giuridica che non dispone di uffici propri e di personale proprio e che spesso non è nemmeno tenuta all'obbligo della contabilità e del bilancio o di essere sottoposta a revisione. Queste società hanno sede in Svizzera ma più spesso in paesi sottoposti ad un controllo di livello inferiore, almeno di fatto, a quello richiesto dal GAFI, come per esempio, nell'Unione Europea: Cipro, Inghilterra, Madera, Malta e simili; nei Caraibi: Panama, Bahamas, Cayman Islands, Antigua, British Virgin Islands e simili; in Asia: Macao, Isole Marshall, Isole Solomon, Nauru, Vanuatu e simili; in Medio Oriente: gli Stati del Golfo Persico. L'identità dell'avente diritto economico deve figurare in un apposito documento denominato "formulario A" che è previsto dalla cosiddetta Convenzione di diligenza delle banche sottoscritta da tutte le banche svizzere e dall'Associazione svizzera dei banchieri, l'osservanza della quale è verificata da parte di un'apposita Commissione di sorveglianza, che riceve segnalazioni da parte della FINMA rispettivamente delle società di audit bancario e delle banche stesse.

36. Tutti gli intermediari finanziari suddetti sono tenuti anche a identificare le persone fisiche e giuridiche a cui è stato attribuito un ruolo nell'ambito della costituzione di un trust, ossia il fondatore o costituente (settlor), il trustee, i beneficiari e il garante (protector). A questo scopo viene utilizzato un apposito formulario denominato "formulario T", pure previsto esplicitamente dalla suddetta Convenzione di diligenza.
37. È notorio che, specialmente negli ultimi anni, numerosi consulenti di banca e altri intermediari finanziari hanno proposto alla loro clientela residente all'estero di costituire una polizza di assicurazione sulla vita utilizzando il loro deposito quale premio unico, in modo da indicare quale titolare del relativo patrimonio una compagnia di assicurazione con sede in Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo oppure Irlanda. A seguito di comunicazioni da parte della FINMA, di cui l'ultima emanata il 30 dicembre 2010, anche le banche sono però tenute ad allestire, anche in questi casi, un apposito formulario (denominato formulario I) sul quale figurano tutti i dati del contraente della polizza di assicurazione sulla vita, ossia del cliente che ha incaricato la banca di gestire il patrimonio versato come premio per stipulare la polizza.
38. Tutti gli intermediari finanziari suddetti sono tenuti per legge ad identificare tutti i titolari, contitolari e procuratori e comunque aventi diritto di firma presso una relazione bancaria, tenendone a disposizione la documentazione cartacea ed informatica, in caso di richiesta da parte delle autorità giudiziarie, sia penali, sia civili, nonché da parte di autorità amministrative, come per esempio la FINMA, anche nell'interesse di una procedura amministrativa condotta all'estero da un'autorità corrispondente, ossia competente per la vigilanza sul mercato bancario, borsistico e finanziario.
39. Gli intermediari finanziari suddetti sono inoltre tenuti a raccogliere le informazioni su terze persone che siano entrate in contatto con una determinata relazione bancaria, in particolare mediante un ordine di accredito oppure di addebito, riguardo ai quali sussiste l'obbligo di designazione dei nomi anche sui relativi ordini destinati alle banche corrispondenti.

40. Presso gli intermediari finanziari suddetti dev'essere allestito anche un profilo completo del cliente, ossia del titolare o contitolare di una relazione bancaria, in modo da permettere alle autorità di vigilanza di verificare l'osservanza delle norme antiriciclaggio (audit trail).
41. Presso gli intermediari finanziari suddetti, in particolare presso le banche, viene allestito regolarmente un protocollo di visita in caso di incontro personale con il cliente nonché un protocollo particolare riguardante le operazioni cosiddette inusuali, delle quali dev'essere descritto lo scopo economico ed ogni altro dato che permetta alle autorità di vigilanza di verificare l'osservanza delle norme antiriciclaggio.
42. Tutti gli intermediari suddetti sono tenuti a conservare tutti i documenti e le registrazioni di ogni relazione d'affari che possano essere oggetto di una domanda di edizione dell'autorità svizzera, sia nell'interesse di un procedimento svizzero, sia nell'interesse di procedimento straniero.
43. Tutti gli intermediari finanziari suddetti sono tenuti a conservare tutti i documenti riguardanti le segnalazioni obbligatorie (accompagnate dal contestuale blocco dei beni patrimoniali oggetto della segnalazione)¹⁰ da loro effettuate in caso di fondati sospetti di origine criminosa o di riciclaggio indirizzate all'Ufficio federale di comunicazione (MROS), facente funzione di Financial Intelligence Unit. Tale obbligo di conservazione di documenti sussiste anche nel caso in cui l'intermediario finanziario decida di non più dare esecuzione a istruzioni da parte di un cliente, ossia quando "sussistono segnali di imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità" in conformità dell'art. 30 cpv. 2 dell'Ordinanza antiriciclaggio della FINMA in vigore dal 1. gennaio 2011.
44. Tutte le informazioni su supporto cartaceo oppure informatico suddetto devono essere disponibili su richiesta delle autorità svizzere nell'interesse di un procedimento svizzero oppure straniero,

¹⁰ Sul sequestro cfr. Bernasconi Paolo, *Saisie, confiscation et recouvrement à sauvegarde des intérêts financiers de l'UE: Suisse et Liechtenstein*, in: OLAF/UAE, VI Convegno di Studi, Bruxelles 2010, pag. 131 segg.

non soltanto se riguardano relazioni d'affari pendenti, bensì anche se riguardano relazioni d'affari che già sono state chiuse.

VIII. Strumenti di agevolazione di acquisizione della prova

45. Come previsto da numerose convenzioni internazionali, anche il diritto svizzero (art. 65a AIMP) prevede che vengano ammesse le autorità inquirenti roganti estere alla partecipazione all'acquisizione dei mezzi di prova in territorio svizzero. Questa facoltà veniva applicata, decenni orsono, in modo estremamente avaro, mentre oggi appartiene alla prassi e i ricorsi contro la concessione di questa facoltà vengono quasi sempre respinti.
46. Squadre comuni di inchiesta a cui partecipano inquirenti svizzeri e stranieri, sono ammesse dalla prassi, e ciò in particolare in applicazione del Secondo Protocollo Addizionale alla CEAG in vigore per la Svizzera dal 1. febbraio 2005 nonché dell'Accordo di adesione allo Spazio Schengen in vigore per la Svizzera dal 12 dicembre 2009.
47. L'autorità inquirente estera è ammessa a partecipare alla cernita, in territorio svizzero, della documentazione e delle registrazioni sequestrate da parte dell'autorità svizzera in esecuzione di una domanda di assistenza estera. La cernita, o selezione, viene diretta da parte del magistrato rogato svizzero, il quale frequentemente vi ammette anche la persona interessata, ossia la persona la cui identità e attività economica emerge dai documenti o dalle registrazioni sequestrate. Assieme a questa persona oppure al posto di questa persona, può essere ammesso il suo patrocinatore, in modo da permettergli di esercitare il diritto di essere sentito e di far valere le sue osservazioni, non tanto sul merito della rogatoria, quanto sulla pertinenza e connessione delle informazioni, documenti e registrazioni che sono oggetto della cernita.
48. Gli inquirenti stranieri vengono invitati a sottoscrivere una dichiarazione in base alla quale si impegnano a non utilizzare le informazioni acquisite durante la cernita se e fintanto che non ne sia stata decisa, mediante sentenza finale cresciuta in giudicato, la trasmissione nell'interesse del procedimento pendente all'estero.

49. Secondo l'art. 9 della legge federale svizzera antiriciclaggio, tutti gli intermediari finanziari sono obbligati a segnalare i casi sospetti di origine criminosa o di riciclaggio o connessi al terrorismo, di averi patrimoniali che vengono loro affidati in deposito oppure in gestione o per altra ragione. Dalla segnalazione a favore del MROS, che di solito ritrasmette queste informazioni all'autorità giudiziaria penale svizzera, può scaturire una segnalazione spontanea da parte di quest'ultima a favore dell'autorità giudiziaria penale estera (art. 10 Convenzione antiriciclaggio n. 141; art. 65a AIMP), in modo da mettere quest'ultima in condizione di eventualmente sottoporre all'autorità svizzera una domanda rogatoria di trasmissione dei documenti e delle registrazioni riguardanti la relazione d'affari che è stata oggetto della segnalazione spontanea.
50. Presso l'autorità penale svizzera sono spesso disponibili informazioni e registrazioni che sono state messe a disposizione della stessa in virtù di un'ampia rete di obblighi di informazione a carico di società quotate in borsa, di società di revisione, di banche e di altri intermediari finanziari oppure da parte di autorità amministrative o di altre autorità penali (art. 302 CPP).

IX. Segretazione degli atti rogatoriali

51. Secondo l'art. 73 CPP vige tutt'ora anche nel procedimento penale svizzero l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio, a carico di magistrati, funzionari e ausiliari, sanzionato in base all'art. 320 CP.
52. I casi di informazione al pubblico e ai media sono disciplinati rigorosamente dall'art. 74 CPP. La prassi è restrittiva ed il segreto d'ufficio viene rispettato rigorosamente, nel senso che le fughe di notizie sono relativamente rare.
53. Anche in virtù del Codice di procedura penale, appena entrato in vigore il 1. gennaio 2011, è previsto anche il segreto istruttorio e la segretazione degli atti procedurali, nel senso che l'autorità penale ha la facoltà di ordinare agli altri partecipanti al processo nonché ai loro patrocinatori, di tacere riguardo all'esistenza del procedimento penale e dell'atto istruttorio nel quale sono stati coinvolti (artt. 65, 191 e 199 CPP).

54. Di queste ordinanze può beneficiare anche il procedimento rogatorio, dal momento che viene eseguito secondo le regole previste dal Codice di procedura penale svizzero. Ovviamente, per poterne beneficiare, è raccomandabile all'autorità rogante di farne richiesta espressa poiché altrimenti, di regola, l'autorità rogata svizzera soddisfa la domanda delle persone coinvolte dall'esecuzione di una rogatoria, di ottenere copia della stessa.

X. Velocità di acquisizione della prova

55. La velocità di acquisizione della prova dipende anzitutto dalla velocità di trasmissione della rogatoria indirizzata all'autorità rogata. La prassi svizzera da anni non è più vincolata alla trasmissione attraverso i canali diplomatici. La rogatoria viene presa in considerazione indipendentemente dalla forma di trasmissione: può essere inviata per posta, per posta elettronica, per telefax, oppure brevi manu. Ovviamente, viene accettata anche la rogatoria allestita seduta stante dall'autorità rogante, per esempio durante l'esecuzione di un provvedimento coercitivo o durante l'acquisizione di un mezzo di prova in territorio svizzero oppure la partecipazione alla cernita dei documenti e delle registrazioni già acquisite da parte dell'autorità rogata svizzera.
56. Un fattore determinante per la velocità di acquisizione del mezzo di prova nell'interesse del procedimento estero è quello della densità delle possibilità di ricorso, rispettivamente della velocità nel decidere da parte dell'istanza di ricorso. Secondo il diritto vigente (art. 80e AIMP) è competente per tutta la Svizzera esclusivamente il Tribunale penale federale quale autorità di ricorso. I ricorsi contro le decisioni incidentali vengono decisi con la decisione finale di chiusura di trasmissione, salvo i casi di pregiudizio immediato ed irreparabile (art. 80e cpv. 2 AIMP), che vengono però riconosciuti soltanto in situazioni veramente straordinarie. Anche il ricorso al Tribunale federale svizzero viene riconosciuto solamente se il caso è giuridicamente importante e se sussiste il rischio di un danno irreparabile (art. 84 della legge sul Tribunale federale) il termine di ricorso essendo di dieci giorni. Sono rarissimi i casi di entrata in materia e di accoglimento di ricorsi di questa natura.

57. È prevista (art. 80c AIMP) la cosiddetta esecuzione semplificata, alla quale possono aderire i detentori di mezzi di prova che riguardano una terza persona.
58. In applicazione dell'art. 30 della Convenzione n. 185 sulla cibercriminalità è possibile anche la trasmissione anticipata di dati memorizzati relativi al traffico informatico.

XI. Prospettive

Operando da oltre quarant'anni in questo specifico settore di attività, dapprima come magistrato e successivamente come patrocinatore di persone coinvolte nell'esecuzione di rogatorie estere, sia giudiziarie che amministrative, sono testimone di una formidabile evoluzione non solo della legislazione ma specialmente della prassi svizzera in questa materia. Si è passati da un'iniziale diffidenza ed indifferenza ad una situazione di generosità e compartecipazione ispirata al serio riconoscimento della necessità di cooperare internazionalmente per dissuadere e debellare la criminalità transfrontaliera. Ancora molto rimane da realizzare, anche perché la criminalità migliora costantemente le sue modalità operative. Un buon livello di cooperazione è stato senz'altro raggiunto nella cooperazione specialmente con i paesi dell'Unione Europea, come pure con alcuni paesi extraeuropei, con i quali già esistevano da decenni rapporti collaudati. Sono per contro i paesi che hanno aderito solo ultimamente all'Unione Europea, come pure paesi dell'America latina, asiatici e africani che necessitano di ulteriormente familiarizzarsi con gli strumenti della cooperazione internazionale. A questo scopo le autorità svizzere hanno facoltà di esaminare congiuntamente le domande di assistenza proponendo il miglioramento e la completazione delle stesse, affinché possano superare l'esame sommario di ammissibilità e, successivamente, quello di fronte all'autorità di ricorso, qualora le persone coinvolte ritengano di farvi capo. Insomma, per tornare all'introduzione, alcune delle dodici fatiche sono ancora davanti a Ercole¹¹.

¹¹ Hercule Programme II, Protection of the Community's financial interests, 2007-2013

A

Determinazione dell'avente diritto economico
(Formulario A ai sensi degli artt. 3 e 4 della CDB)

Numero di conto/di deposito:

Contraente:

Eventuale rubrica:

Con la presente, il contraente dichiara che la/e persona/e di seguito riportata/e e/o la/e società di persona/le persone giuridiche è/sono l'avente/gli aventi diritto economici per i valori patrimoniali contabilizzati sotto la relazione summenzionata. Qualora il contraente stesso sia l'unico avente diritto economico su tali valori patrimoniali, di seguito devono essere constatate le sue generalità personali:

Cognome, nome (ditta)	Data di nascita	Nazionalità	Indirizzo di domicilio/sede	Stato
-----------------------	-----------------	-------------	-----------------------------	-------

Il contraente si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche.

Data

Firma

La compilazione intenzionalmente inesatta del presente formulario è perseguibile penalmente (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena: reclusione fino a cinque anni o pena pecuniaria).

T

N. di conto/deposito:

Contraente:

Data:

Dichiarazione per associazioni di persone, attività o entità patrimoniali prive di un avente diritto economico specifico all'atto dell'apertura di un conto presso la banca

Al sensi dell'art. 43 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche svizzere (CDB 08), il/i sottoscritto/i dichiara/no in qualità di trustee, membro del consiglio di fondazione o membro del consiglio di amministrazione di una società sottostante appartenente al trust o alla fondazione ecc., denominata

di fornire in tale funzione e al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni alla banca:

1. Informazioni riguardanti il trust, la fondazione ecc.

Tipologia di soggetto (trust, fondazione ecc.): _____

2. Informazioni relative al/ai settlor (effettivo, non fiduciario)

Cognome: _____

Nome: _____

Data di nascita: _____

Nazionalità: _____

Indirizzo e Paese di domicilio: _____

T

3. Informazioni relative alla/e persona/e designata/e come primo/i beneficiario/i, o classe/i di beneficiari (ad es. discendenti del settlor) qualora non sia designato alcun beneficiario specifico:

Cognome/i: _____

Nome/i: _____

Data di nascita: _____

Nazionalità: _____

Indirizzo/i e Paese/i di domicilio: _____

4. Informazioni concernenti il/i protettore e/o parti terze che dispongono di un potere di nomina o di designazione a condizione che tale potere obblighi i rappresentanti (trustee, membri di consiglio di fondazione ecc.) a disporre dei beni patrimoniali o a modificare l'attribuzione degli stessi o la designazione dei beneficiari:

Cognome/i: _____

Nome/i: _____

Data di nascita: _____

Nazionalità: _____

Indirizzo/i e Paese/i di domicilio: _____

Il/I sottoscritto/i conferma/no di avere il diritto di aprire un conto presso la banca per conto del trust, fondazione, ecc. di cui sopra.

Il/I sottoscritto/i si impegna/no altresì a informare immediatamente la banca circa qualsiasi modifica concernente le informazioni contenute nel presente documento.

Data

Firma

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; punibile con una pena detentiva o una sanzione pecuniaria).

ACQUISIZIONE INTERNAZIONALE DELLA PROVA

SCALA A PUNTI (RATING) SUI PAESI PIÙ O MENO COOPERATIVI

	PLUS	MINUS
1. Disponibilità della prova		
1.1 base legale		
1.1.1 obbligo convenzionale		
1.1.1.1 multilaterale (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa, UE)		
1.1.1.2 bilaterale (con un singolo Stato)		
1.1.2 diritto interno		
1.2 principi generali di interpretazione degli obblighi internazionali (applicazione estensiva oppure restrittiva?)		
1.2.1 ordre public		
1.2.2 bona fides		
1.3 condizioni		
1.3.1 in dubio pro rogatoria		
1.3.2 doppia punibilità		
1.3.3 utilità potenziale, ossia applicazione estensiva del principio di proporzionalità		
1.3.4 ne eat iudex ultra petita		
1.3.5 principio di sussidiarietà (escluso o meno)		
1.3.6 applicabilità retroattiva		
1.3.7 ne bis in idem		
1.3.8 principio di specialità		
1.4 disponibilità della prova per ricostruire il paper trail		
1.4.1 anche attraverso operazioni di cassa simulate		
1.4.2 riguardo a qualsiasi operazione sospetta		
1.4.3 riguardo ad ogni operazione che coinvolge società di sede offshore		

	PLUS	MINUS
2. Ampiezza della prova disponibile		
2.1 numerus clausus dei mezzi di prova		
2.2. registrazioni su supporto visivo, audio, informatico		
2.3 dati su supporto cartaceo		
2.3.1 documenti presso autorità		
2.3.2 documenti presso privati		
2.4 perizia giudiziaria		
2.5 testimonianze		
2.5.1 con/senza facoltà di non deporre per i detentori di segreti professionali		
2.5.2 misure di protezione del testimone		
3. Provvedimenti coercitivi disponibili		
3.1 tutti gli stessi mezzi disponibili nell'interesse di un procedimento nazionale (principio di equivalenza) ¹		
3.2 tutti i mezzi previsti dal Secondo Protocollo alla CEAG ²		
3.3 intercettazione di comunicazioni telefoniche e simili		
3.4 inchiesta mascherata (undercovered agents)		
3.5 sorveglianza permanente di relazioni bancarie ³		
3.6 applicazione di apparecchi segreti di sorveglianza		
3.7 ordine di conservazione rapida di dati informatici, anche presso di terzi (preservation orders) ⁴		
3.8. accesso ai dati informatici ⁵ e conservazione rapida		

¹ Questo principio è previsto esplicitamente dall'art. 3 della Decisione Quadro 2006/960 del 18.12.2006 sulla semplificazione dello scambio di informazioni e di accertamenti fra le autorità di perseguimento penale dell'UE (JE L. 386 del 29.12.2006, 89) che appartiene al cosiddetto "acquis de Schengen", recepito dall'art. 6 della Legge federale svizzera sullo scambio di informazioni fra le autorità della Confederazione e quelle di perseguimento penale degli altri Stati membri dello Spazio Schengen del 12.06.2009 (RS 362.2), il cui art. 12 esclude però lo scambio delle informazioni destinate a servire come mezzo di prova davanti alle autorità giudiziarie penali, che permane disciplinato dalle norme sull'assistenza internazionale in materia penale.

² Convenzione europea del Consiglio d'Europa per l'assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959.

³ Art. 285 CPP svizzero.

⁴ Artt. 16-20 della Convenzione sulla cibercriminalità N. 185.

⁵ Artt. 31-34 della Convenzione sulla cibercriminalità N. 185.

	PLUS	MINUS
4. Qualità della prova		
4.1 applicazione effettiva delle Raccomandazioni GAFI/FATF		
4.2 obbligo a carico degli intermediari finanziari di documentare:		
4.2.1 il beneficiario economico / titolare effettivo / beneficial owner:		
4.2.1.1 di società di sede offshore		
4.2.1.2 di polizze assicurative (insurance wrapper)		
4.2.1.3 di trust (compreso settlor, trustee e beneficiario)		
4.2.2 il profilo completo del cliente		
4.2.3 lo scopo economico di operazioni inusuali		
4.2.4 il nome del mittente e del destinatario		
4.3. informazioni, documenti, registrazioni su tutti gli aventi diritto di firma		
4.4. informazioni, documenti, registrazioni su terze persone		
4.5. dati riguardanti anche relazioni d'affari già chiuse		
5. Strumenti di agevolazione di acquisizione della prova		
5.1. partecipazione dell'autorità rogante all'acquisizione dei mezzi di prova sul territorio del paese dell'autorità rogata		
5.2 autorità rogata specializzata (dogane, fisco, UIF, FIU)		
5.3 squadre comuni di inchiesta		
5.4 partecipazione diretta alla cernita di carte e registrazioni sequestrate		
5.5 segnalazioni automatiche alle autorità nazionali		
5.6 obbligo di comunicazione di casi sospetti		

	PLUS	MINUS
5.7 facoltà di segnalazione spontanea all'autorità straniera dei dati utili per impostare una rogatoria ⁶		
5.8 obbligo di bloccare documenti e registrazioni di ogni relazione d'affari che sia oggetto di domanda rogatoria di informazione o documentazione		
5.9 obbligo di segnalazione al MROS		
5.10 obbligo di blocco interno del conto in caso di segnali di imminente misura di sicurezza da parte di un'autorità (art. 30 cpv. 2 ORD-FINMA)		
6. Segretezza degli atti rogatoriali		
6.1 segreto d'ufficio di magistrati e funzionari		
6.2 ordine di tacere alle parti e ai loro patrocinatori		
7. Velocità di acquisizione della prova		
7.1 comunicazione diretta fra autorità rogante e autorità rogata		
7.2 possibilità di ricorso		
7.3 trasmissione agevolata (art. 80c AIMP)		
7.4. trasmissione anticipata (art. 30 della Convenzione sulla cybercriminalità N. 185)		
8. Disponibilità delle prove di riciclaggio e reati analoghi		
8.1 requisito della doppia punibilità anche per il reato pregresso al riciclaggio		
8.2 ammissione oppure esclusione della punibilità del riciclaggio del provento di reati doganali e fiscali		

⁶ Art. 10 della Convenzione antiriciclaggio N. 141; art. 28 della Convenzione penale anticorruzione; art. 26 della Convenzione sulla cybercriminalità N. 185; art. 11 del Secondo Protocollo addizionale alla CEAG; art. 67a AIMP.

		PLUS	MINUS
9.	<u>Disponibilità delle prove di infrazioni in danno degli interessi comunitari UE</u>		
9.1	punibilità come reato di diritto penale comune (p.es. punibilità come truffa della frode-carosello e della truffa al sussidio UE)		
9.2	punibilità del concorso da parte di consulenti ed altri intermediari finanziari		
9.3	punibilità dell'associazione a delinquere finalizzata a commettere infrazioni in danno degli interessi comunitari		
9.4	punibilità del riciclaggio del provento delle infrazioni suddette		
10.	<u>Disponibilità delle prove di infrazioni di carattere fiscale</u>		
10.1	cooperazione per infrazioni a carattere fraudolento		
10.2	cooperazione per infrazioni fiscali semplici (CDI successive al G20 del 2.04.2009)		
10.3	punibilità del concorso da parte di consulenti ed altri intermediari finanziari		
10.4	punibilità dell'associazione a delinquere		
10.5	punibilità del riciclaggio del provento delle infrazioni suddette		
10.6	punibilità del falso in bilancio e simili		

ACQUISITION INTERNATIONALE DE LA PREUVE

Rating concernant le degré de coopération
de la part des différents pays

	PLUS	MINUS
1. Disponibilité de la preuve		
1.1 base légale		
1.1.1 obligation sur la base d'un accord international		
1.1.1.1 multilatéral (ONU, OCDE, Conseil de l'Europe, UE)		
1.1.1.2 bilatéral (avec un seul État)		
1.1.2 droit national		
1.2 principes généraux d'interprétation des obligations internationales (application extensive ou restrictive?)		
1.2.1 ordre public		
1.2.2 bona fides		
1.3 conditions		
1.3.1 in dubio pro rogatoria		
1.3.2 double punissabilité		
1.3.3 utilité potentielle, c'est-à-dire application extensive du principe de proportionnalité		
1.3.4 ne eat iudex ultra petita		
1.3.5 principe de subsidiarité (exclu ou admis)		
1.3.6 applicabilité rétroactive		
1.3.7 ne bis in idem		
1.3.8 principe de spécialité		
1.4 disponibilité de la preuve pour reconstruire le <i>paper trail</i>		
1.4.1 idem lors d'opérations cash to cash		
1.4.2 idem concernant toute opération suspecte		
1.4.3 idem concernant toute opération impliquant l'interposition de sociétés de siège offshore		

	PLUS	MINUS
2. Ampleur de la preuve disponible		
2.1 nombreux <i>clausus</i> des moyens de preuve		
2.2 enregistrements sur support audiovisuel et informatique		
2.3 données sur support papier		
2.3.1 documents auprès d'autorités		
2.3.2 documents auprès de personnes privées		
2.4 expertise judiciaire		
2.5 témoignages		
2.5.1 avec/sans faculté de refuser le témoignage pour les détenteurs de secrets professionnels		
2.5.2 mesures de protection du témoin		
3. Mesures de contrainte disponibles		
3.1 les mêmes mesures qui sont disponibles dans l'intérêt d'une procédure nationale (principe d'équivalence)		
3.2 tous les moyens prévus par le Deuxième Protocole de la Convention Européenne sur l'entraide CEEJ ¹		
3.3 surveillance de la correspondance par poste et télécommunication		
3.4 investigations secrètes (<i>undercovered agents</i>)		
3.5 surveillance permanente de relations bancaires ²		
3.6 dispositifs techniques de surveillance		
3.7 ordre de conservation rapide de données informatiques, aussi auprès de tiers (<i>preservation orders</i>) ³		
3.8 accès aux données informatiques ⁴ et conservation rapide		

¹ Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20.04.1959.

² Art. 285 CPP suisse.

³ Artt.16-20 de la Convention sur la cybercriminalité N. 185.

⁴ Artt. 31-34 de la Convention sur la cybercriminalité N. 185.

	PLUS	MINUS
4. <u>Qualité de la preuve</u>		
4.1 application effective des Recommandations anti-blanchiment GAFI/FATF		
4.2 obligation à la charge des intermédiaires financiers de documenter		
4.2.1 le bénéficiaire économique (<i>beneficial owner</i>)		
4.2.1.1 de sociétés de siège offshore		
4.2.1.2 de polices d'assurance sur la vie (<i>insurance wrapper</i>)		
4.2.1.3 de trust (y compris <i>settlor, trustee e beneficiary</i>)		
4.2.2 le profil complet du client		
4.2.3 le but économique d'opérations inusuelles		
4.2.4 le nom de l'expéditeur et du destinataire		
4.3. informations, documents, enregistrements concernant tous les ayants droit de signature		
4.4. informations, documents, enregistrements concernant tierces personnes		
4.5. données concernant aussi des relations d'affaires qui ont déjà été clôturées		
5. <u>Instruments de facilitation d'acquisition de la preuve</u>		
5.1. participation de l'autorité requérante à l'acquisition des moyens de preuve sur le territoire du pays de l'autorité requise		
5.2 autorité requise spécialisée (douane, fisc, FIU)		
5.3 équipes communes d'enquêtes		
5.4 participation directe à la sélection des documents et des enregistrements séquestrés		
5.5 communications automatiques aux autorités nationales		
5.6 obligation de communication de cas suspects		

	PLUS	MINUS
5.7 faculté de communication spontanée à l'autorité étrangère de données nécessaires pour préparer une demande d'entraide ⁵		
5.8 obligation de bloquer documents et enregistrements concernant toute relation d'affaire faisant l'objet d'une demande d'entraide d'informations ou de renseignements		
5.9 obligation de communication à la FIU		
5.10 obligation de blocage interne du compte bancaire en cas de signaux de mesures imminentes de sécurité de la part d'une autorité (art. 30 al. 2 OBA-FINMA)		
6. <u>Ségrégation des actes d'entraide</u>		
6.1 secret d'office pour le magistrat et fonctionnaires		
6.2 ordonnance de garder le silence aux parties et à leur conseils		
7. <u>Vitesse d'acquisition de la preuve</u>		
7.1 communication directe entre autorités requérantes et autorités requises		
7.2 possibilités de recours		
7.3 transmission facilitée (art. 80c EIMP)		
7.4. transmission anticipée (art. 30 de la Convention sur la cybercriminalité N. 185)		
8. <u>Disponibilité des preuves de blanchiment et infractions similaires</u>		
8.1 condition de double punissabilité aussi concernant l'infraction en amont du blanchiment		
8.2 admissibilité ou exclusion de la punissabilité du blanchiment du produit d'infractions douanières et fiscales		

⁵ Art. 10 de la Convention anti-blanchiment N. 141; art. 28 de la Convention pénale contre la corruption; art. 26 de la Convention sur la cybercriminalité N. 185; art. 11 du Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ, art. 67a EIMP.

	PLUS	MINUS
9. <u>Disponibilité de la preuve d'infractions commises au préjudice des intérêts financiers de l'UE</u>		
9.1 punissabilité du chef d'une infraction de droit commun (punissabilité du chef d'escroquerie de la fraude carroussel ou de la fraude aux subsides UE)		
9.2 punissabilité de la participation de la part de consultants et autres intermédiaires financiers		
9.3 punissabilité de la participation à une organisation criminelle constituée dans le but de commettre des infractions au préjudice des intérêts financiers de l'UE		
9.4 punissabilité du blanchiment du produit des infractions mentionnées ci-dessus		
10. <u>Disponibilité de la preuve d'infractions de caractère fiscal</u>		
10.1 coopération pour infractions frauduleuses		
10.2 coopération pour infractions fiscales simples (CDI successives au G20 du 2.04.2009)		
10.3 punissabilité de la participation de la part de consultants et autres intermédiaires financiers		
10.4 punissabilité d'une organisation criminelle constituée dans le but de commettre des infractions fiscales		
10.5 punissabilité du blanchiment du produit des infractions mentionnées ci-dessus		
10.6 punissabilité du faux dans le bilan et du faux dans les titres		

Résumé de l'article de Paolo BERNASCONI¹

ENQUÊTES FINANCIÈRES INTERNATIONALES: quelle entraide de la part de la Suisse?

« Il n'y a pas de forteresses imprenables, il n'y a que des forteresses mal attaquées ». Le constat d'un grand stratège français explique bien la relation actuelle entre le système bancaire et financier suisse, forteresse où les secrets professionnels sont protégés par la loi et par la pratique et, d'autre part, les autorités judiciaires et fiscales d'autres pays, qui nécessitent de moyens de preuve dans l'intérêt de leurs enquêtes financières transfrontalières.

Au fil des décennies, le système juridique suisse, ainsi que la jurisprudence, ont établi des règles précises et d'autant plus généreuses dans l'intérêt des procédures diligentées à l'étranger en matière pénale et fiscale.

Pour pouvoir s'en assurer, il suffit de bien connaître le réseau très étoffé des conventions multilatérales et des accords bilatéraux qui lient la Suisse avec des pays limitrophes, des pays membres de l'UE et des pays extra-européens. D'autre part, les structures sociétaires, bancaires et financières suisses ont atteint un degré important de sophistication. C'est ce développement qui rend difficile d'obtenir par la voie de la coopération internationale des résultats qui soient satisfaisants sur le plan de la quantité, de la qualité et de la vitesse. Ce n'est pas seulement en connaissant les mécanismes juridiques de l'entraide qu'on peut satisfaire les nécessités de l'enquête financière transfrontalière, mais plutôt en connaissant aussi les mécanismes et les structures du système bancaire et financier suisse et international.

Cet article constitue l'ébauche d'un manuel de l'entraide dans l'intérêt des procédures judiciaires et fiscales diligentées dans des pays de l'Union Européenne, notamment pour enquêter sur les fraudes et autres infractions commises au préjudice de ces pays. D'autre part, cet article offre les critères nécessaires afin de procéder à un «rating» pour établir quels sont les pays moins coopératifs sur le plan de l'entraide internationale, en contribuant au bon succès des «peer reviews» qui doivent être établi dans ce domaine par les organisations internationales.

¹ Professeur à l'Université de St. Gall et au Centre d'Etudes Bancaires de Lugano (Suisse), Cabinet d'avocats Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano (Suisse)

TABLES DES MATIÈRES

Ouvrages parus par UAE/OLAF et UAE/UDE	PAGES
Premessa	VII
Presentazione CSDPE - Centro studi di diritto penale europeo	1
Saluto introduttivo di Giovanni BANA	3
Saluto introduttivo di Renato PAPA	9
Saluto di benvenuto di Paolo GIUGGIOLI	11
Allocution d'ouverture par Joe LEMMER	13
	17

PARTE I

Il diritto alla prova dall'Unità d'Italia ai giorni nostri

La rogatoria internazionale nei codici dell'unificazione italiana (1861 - 1930) di Claudia STORTI	23
---	-----------

Il diritto alla prova nell'attuale sistema processuale penale: l'originale risultato di un sincretismo ultrasecolare

di Francesca RUGGIERI	41
-----------------------	-----------

PARTE II

La circolazione della prova nello spazio giudiziario europeo tra prime riflessioni e nuove prospettive

Il ruolo dell'Olaf e la ricerca della prova nell'Unione europea

di Lothar KÜHL	51
----------------	-----------

Les nouveaux instruments a la lumiere du traite de Lisbonne. Principe de la reconnaissance mutuelle et normes minimales	
par Henri D. BOSLY et Thierry BOSLY	59

La raccolta della prova dichiarativa e il problema della sua ammissibilità	
di Fabrizio SIRACUSANO	77

La circolazione della prova ai fini dei provvedimenti di sequestro e confisca	
di Désirée FONDAROLI	95

The european public prosecutor's office: which model?	
by Katalin LIGETI	115

PARTE III

La circolazione della prova in Europa: analisi di problemi concreti

L'accertamento del pubblico ministero contabile e il processo penale	
di Paolo EVANGELISTA	133

Il lavoro sinergico tra Olaf, Procura della Repubblica e Corte dei Conti. Un caso pratico: la frode alle quote latte	
di Maurizio ASCIONE	141

La circolazione della prova nel processo contabile	
di Paolo Luigi REBECCHI	163

L'applicazione del sequestro di prevenzione antimafia sui beni situati all'estero	
di Giuliana MEROLA	185

TABLES DES MATIÈRES

Riflessioni alla luce delle competenze ed esperienze di Regione Lombardia

di Francesco ZUCARO

Transmission of evidence in criminal matters within European Union States

by David KIRK

La circolazione dei dati personali e del casellario giudiziario

di Gabriella DI PAOLO

The circulation of evidence regarding financial transaction

by Luis RODRÍGUEZ SOL

Inchieste finanziarie internazionali. Criteri per un rating

di Paolo BERNASCONI

La circolazione delle intercettazioni telefoniche

di Gianluca VARRASO

La circolazione dei dati contenuti nei tabulati telefonici

di Federico CERQUA

PARTE IV

I protagonisti della ricerca e della circolazione della prova: organi investigativi transnazionali, difensori e futuro Pubblico ministero europeo

Il ruolo dell'Olaf nella circolazione della prova nell'ambito delle indagini contro le frodi e la corruzione sia all'interno delle istituzioni europee che sul territorio dell'Unione europea e negli Stati terzi

di Andrea VENIEGONI e Mario VAUDANO

Le projet de directive concernant la decision d'instruction en matiere penale par Emmanuel BARBE	327
Il coordinamento giudiziario sovranazionale: problemi e prospettive alla luce della nuova Decisione 2009/426/GAI che rafforza i poteri di Eurojust di Filippo SPIEZIA	341
Le prospettive della Procura europea dopo il Trattato di Lisbona di Lucio CAMALDO	367
La garanzia dei diritti della difesa nella circolazione delle prove di Agostino DE CARO	381
La circolazione della prova nell'Unione europea: la vicenda della "lista di Vaduz" di Fabio CAGNOLA	393
La circolazione della prova del DNA: breve cenni sugli aspetti comparativi di Antonio BANA	395
Le sentenze del <i>Bundesverfassungsgericht</i> e della <i>Curtea Constitutională</i> sul c.d. <i>data retention</i> di Roberto FLOR	401
Conclusioni. Uno scenario in continua evoluzione di Francesca RUGGIERI	425